



# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il Regolamento d'Istituto viene integrato dalle seguenti indicazioni, che contengono riferimenti anche alla sanzionabilità delle condotte extra-scolastiche.

**Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti.**

## Premessa

La realtà del bullismo è ampiamente diffusa nel mondo della scuola, anche se talvolta sottovalutata o sottaciuta.

È importante che, in via educativa e preventiva, all'interno dell'Istituto si possa intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale che è il presupposto di ogni azione formativa efficace.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al **bullismo** "in presenza", il fenomeno del **cyberbullismo**, ossia di quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari Social e l'uso degli smartphone.

Con l'obiettivo primario di accrescere il senso della legalità e la responsabilità di ciascuna delle parti in gioco, è indispensabile che l'istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti stessi conoscano insidie e pericoli insiti nel mondo digitale e virtuale.

## La Legge n.71/2017 e altri riferimenti normativi

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 – entrata in vigore il 18 giugno 2017, definisce il cyberbullismo:

*“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi per oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.*

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti, in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581-582-594-595-610-612-635) e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura penale sull’obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;
- dalla Legge 71/2017 e dall’Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

## Compiti e le responsabilità delle parti

### 1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- coinvolge nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica:
  - collegio dei docenti, famiglie, alunni personale non docente e particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazioni dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

### 2. IL COLLEGIO DOCENTI:

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno e monitora, attraverso i consigli di classe, eventuali casi intervenendo con tempestività.

### 3. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- I docenti del consiglio di classe intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet,
- Valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli studenti.

#### 4. I REFERENTI DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO e la COMMISSIONE ANTIBULLISMO:

- promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affrancamento di genitori e studenti;
- si rivolgono a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- curano rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi .

#### 5. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi alle modalità agli atteggiamenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;

#### 6. GLI STUDENTI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- I rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione;
- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- come da circolare del Dirigente, non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire — mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, se non per attività didattiche, previo consenso del docente.

#### 8. MANCANZE DISCIPLINARI:

- Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

**la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.**

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaying**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di una comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti interne di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze -raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati a sfondo sessuale.

## Misure sanzionatorie

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla ri-educazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni.

La sanzione sarà:

- comminata allo studente come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo messo in atto (= personalizzata),
- proporzionata all'infrazione e "riparatoria",
- temporanea,
- ispirata al principio di gradualità.

Terrà conto:

- della situazione personale dello studente
- della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

INFRAZIONE	SANZIONE	AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE A EROGARE LA SANZIONE
<p><b>USO IMPROPRIO DELLO SMARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI</b> durante le attività didattiche e progettuali, ivi comprese le visite e i viaggi d'istruzione, anche se i fatti si sono svolti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico.</p> <p><i>Per esempio:</i></p> <p><i>acquisizione e divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali;</i></p> <p><i>insulti, termini volgari e offensivi;</i></p> <p><i>atti o parole (diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea) che tendono a emarginare i compagni, a deriderli o ad escluderli</i></p>	<p>Nota disciplinare sul registro elettronico e immediato ritiro dello smartphone.</p> <p>Comunicazione scritta alla famiglia (o convocazione della stessa) e riconsegna del dispositivo elettronico al solo genitore.</p> <p>Nei casi di violazione grave e/o reiterata viene valutata una delle seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno</li> <li>- esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche</li> <li>- Sospensione dell'alunno da 1 a 5 giorni (per infrazione grave)</li> <li>- Sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni (per infrazione gravissima, con recidiva)</li> <li>- Denuncia alle autorità competenti nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato</li> </ul>	<p>Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto</p> <p>Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali.</p> <p>Atti di giustizia riparatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo</li> <li>- compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica</li> </ul>	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p>
<p><b>ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO</b> con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web) di porre in atto abusi, atti dannosi, messa in ridicolo, nei confronti di uno o più compagni, anche se i fatti si sono svolti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico</p> <p>Esempi: vedi sopra <b>“Comportamenti oggetto di intervento disciplinare”</b></p>	<p><u>Per reati non procedibili d'ufficio:</u> convocazione della famiglia</p> <p>Nei casi di violazione reiterata o comunque in base alla gravità dei fatti, viene valutata una delle seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno</li> <li>- esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi</li> </ul>	<p>Rafforzamento del percorso formativo e preventivo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto</p> <p><u>Per l'alunno,</u> sotto la supervisione dei tutori, lavoro personalizzato domestico di riflessione sui comportamenti scorretti, la responsabilità personale e sull'infrazione</p>	<p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Referente per il bullismo e cyberbullismo</p>

	<p>d'istruzione o attività ludico didattiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni</li> <li>- Sospensione per più di 15 giorni</li> <li>- Segnalazione ai Servizi Sociali territoriali (nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti)</li> <li>- istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14<sup>enne</sup></li> </ul> <p><u>Nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazione obbligatoria, <u>senza ritardo</u>, agli organi competenti (Carabinieri, Polizia Postale – procura per il Tribunale dei Minorenni -se il reato è commesso da un minore, o Procura della Repubblica - se il reato è commesso da un adulto)</li> <li>- segnalazione al Garante dei Minori FVG</li> <li>- segnalazione ai Servizi Sociali territoriali</li> </ul>	<p>della norma; guida all'educazione all'uso corretto e responsabile dei social media e di internet.</p> <p>Atti di giustizia riparatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo</li> <li>- compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica</li> </ul> <p><b>Per i tutori:</b> incontri formativi e informativi</p>	
--	---	--	--

## Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14<sup>enne</sup>

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'**istanza di ammonimento** nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017).

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

## Dalla parte della vittima di cyberbullismo

### OSCURAMENTO – RIMOZIONE -BLOCCO DI CONTENUTI DIFFUSI SULLA RETE

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

L'ISIS G. Filangieri, con il supporto delle famiglie e il coinvolgimento attivo dei ragazzi si impegna ad arginare con strumenti educativi il fenomeno e a supportare le vittime di ogni forma di prevaricazione.

**Il presente documento è stato approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 08 settembre 2022 -**